



Città di Vignola

COMUNE DI VIGNOLA PROVINCIA DI MODENA

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI CUP F56C18000570004 (LOTTO 1), DELLA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO CUP F51F18000080004 (LOTTO 2) E DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO CUP F51F18000070004 (LOTTO 3).

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 - PREMESSE

Il presente Capitolato stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei **"Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria G. Mazzini (Lotto 1), della scuola primaria I. Calvino (Lotto 2) e della scuola primaria A. Moro (Lotto 3)"**.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO 1	Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria G. Mazzini
LOTTO 2	Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria I. Calvino
LOTTO 3	Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria A. Moro

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE e RIFERIMENTI NORMATIVI – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

L'incaricato è tenuto alla prestazione secondo le modalità e prescrizioni indicate dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, dalle N.T.C. 2018 e la Circolare esplicativa delle NTC 2018 n. 7 del 21/01/2019, dal D.Lgs. 81/2008, e dalle emanate linee guida ANAC, nonché dal D.M. "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" 11 ottobre pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017.

L'incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

E' altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, con gli aggiornamenti disposti con DM 21 agosto 1958, DM 25 febbraio 1965, DM 18 novembre 1971, DM 13 aprile 1976, DM 29 giugno 1981, aggiornato inoltre in base al D.M. 11/6/87 n° 233 (G.U. n° 138 DEL 16/6/87) E D.M.G. e G. 3/9/97 n° 417 (G.U. 4/12/97 n° 283), D.M. 29 giugno 1981 - D.M. 11 giugno 1987, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

Resta a carico dell'incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di best practice, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno eseguite senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista potrà avvalersi di collaboratori e consulenti per argomenti specifici, senza che ciò determini maggiorazioni dei compensi. L'Amministrazione Comunale resta comunque estranea ai rapporti tra il professionista ed eventuali collaboratori e consulenti.

L'Affidatario dovrà assicurare la qualità dell'opera, la rispondenza alle finalità relative ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale. In particolare, la progettazione dell'opera dovrà rispettare, ai sensi del Titolo II, capo I, sezione III e IV del D.P.R. 207/10, tutte le regole e norme tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale e regionale che riguardino l'intervento di cui all'oggetto, in ogni suo aspetto, con particolare riferimento ai settori:

- Opere pubbliche
- Strutture
- Sicurezza ed igiene ambientale

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le norme tecniche e amministrative di riferimento:

Opere pubbliche e norme tecniche per le costruzioni:

- D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
- DPR 207/2010 n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 per le sole parti non ancora abrogate;
- Linee Guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dall'ANAC;
- DPR 380/2001 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- L. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- D.M. 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- N.T.C. 2018 recante "Norme tecniche per le costruzioni";
- la Circolare esplicativa delle NTC 2018, n. 7 del 21/01/2019 Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni";
- D.P.C.M. 09/02/2011 "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, allineamento alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni";
- Norme Regionali;

Barriere architettoniche:

- DPR 503/1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- L. 104/1992, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni:

- D.Lgs. 81/2008, recante "Attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

Sostenibilità ambientale:

- Allegato 2 al DM 11/10/2017: criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. *I suddetti criteri costituiscono parte integrante del presente capitolato tecnico ai fini della progettazione. I criteri di sostenibilità relativi alla progettazione si riferiscono a tutti i pertinenti livelli di progettazione.*

Le Normative di cui sopra, in fase di stesura del capitolato descrittivo e prestazionale per elementi tecnici allegato al progetto definitivo, verranno integrate con la normativa tecnica nazionale (UNI, CEI), e le specifiche tecniche applicabili che di conseguenza assumeranno valore contrattuale.

La normativa cogente e volontaria sopra riportata deve essere aggiornata a cura del progettista con quella in vigore al momento della consegna di ogni elaborato tecnico.

ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

La prestazione principali sono quelle relative a:

LOTTO 1: Progettazione delle Strutture ID. S04 "Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo" per un importo a base d'asta di € 50.072,17.

LOTTO 2: Progettazione delle Strutture ID. S03 "Strutture o parti di strutture in cemento armato" per un importo a base d'asta di € 48.981,97.

LOTTO 3: Progettazione delle Strutture ID. S03 "Strutture o parti di strutture in cemento armato" per un importo a base d'asta di € 26.857,48.

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero), in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi è stabilita nella tavola Z-1 allegata al D.M. 17 Giugno 2016, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 Giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Di seguito si dettaglia l'importo a base di gara riferito ai singoli lotti.

LOTTO 1 - Incarico di Progettazione definitiva della scuola primaria G. Mazzini:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione definitiva	71327000-6	€ 34.563,09
Progettazione esecutiva		€ 15.509,08
Importo totale a base di gara- LOTTO 1		€ 50.072,17

Si riporta l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri [25%]
STRUTTURE: S.04 <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo</i>	IX/b	0,90	1.170.000,00	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.23	27.674,00	6.889,10
				QbIII.01, QbIII.03, QbIII.05	12.417,82	3.091,26
Somma					40.091,82	9.980,36
Totale comprensivo di spese e oneri					€ 50.072,18	

LOTTO 2 - Incarico di Progettazione definitiva della scuola primaria I. Calvino:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione definitiva	71327000-6	€ 33.810,56
Progettazione esecutiva		€ 15.171,41
Importo totale a base di gara - LOTTO 2		€ 48.981,97

Si riporta l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri [25%]
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------	--	---------	---------------------

STRUTTURE: S.03 <i>Strutture o parti di Strutture in cemento Armato</i>	l/g	0,95	1.060.000,00	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.23	27.056,56	6.754,00
				QbIII.01, QbIII.03, QbIII.05	12.140,77	3.030,64
Somma					39.197,33	9.784,64
Totale comprensivo di spese e oneri – LOTTO 2					€ 48.981,97	

LOTTO 3 - Incarico di Progettazione definitiva della scuola primaria A. Moro:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione definitiva	71327000-6	€ 18.538,79
Progettazione esecutiva		€ 8.318,69
Importo totale a base di gara – LOTTO 3		€ 26.857,48

Si riporta l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri [25%]
STRUTTURE: S.03 <i>Strutture o parti di Strutture in cemento Armato</i>	l/g	0,95	480.000,00	QbII.01,03,05,09,10,11,12,23	14.831,03	3.707,76
				QbIII.01,03,05	6.654,95	1.663,74
Somma					21.485,98	5.371,5
Totale comprensivo di spese e oneri – LOTTO 3					€ 26.857,48	

ART. 5 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO E OPZIONI – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

5.1 DURATA

Le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva riferite a ciascun lotto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 150 giorni (centocinquanta giorni), secondo le seguenti indicazioni:

- per Progettazione Definitiva n. 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di consegna del servizio anche nelle more della stipula del contratto;
- per Progettazione Esecutiva n. 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di approvazione del Progetto Definitivo, previa verifica del RUP.

Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi, l'incarico di progettazione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del RUP e dopo la loro verifica ed approvazione previa dichiarazione in tal senso del RUP medesimo.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, in pendenza della stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 32, co. 8 D.Lgs 50/2016.

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all'Approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e validazioni di legge. Durante l'esame degli elaborati progettuali il Progettista fornirà al Committente tutta l'assistenza necessaria al fine di giungerne all'approvazione. Il progettista dovrà introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte le osservazioni o richieste eventualmente espresse dal Comune/Enti coinvolti in sede di approvazione, senza eccepire prescrizione alcuna e senza che queste implementazioni possano determinare richieste di variazione del compenso contrattualizzato.

5.2 OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 - lett. a), del Codice, nei seguenti casi:

- **LOTTO 1:** Redazione elaborati integrativi (QbIII.02,04) del progetto esecutivo e Direzione Lavori (Qcl.01,03,09,11) relativi al Primo Stralcio di Lavori (S.04), di importo stimato pari ad € 220.000,00 per un importo stimato di € 16.307,43, come dettagliato nell'Allegato "Parcella Opzione Lotto 1" ed alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara.
- **LOTTO 2:** Redazione elaborati integrativi (QbIII.02,04) del progetto esecutivo e Direzione Lavori (Qcl.01,03,09,11) relativi al Primo Stralcio di Lavori (S.03), di importo stimato pari ad € 180.000,00 per un importo stimato di € 14.917,77, come dettagliato nell'Allegato "Parcella Opzione Lotto 1" ed alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara.
- **LOTTO 3:** Redazione elaborati integrativi (QbIII.02,04) del progetto esecutivo e Direzione Lavori (Qcl.01,03,09,11) relativi al Primo Stralcio di Lavori (S.03), di importo stimato pari ad € 150.000,00 per un importo stimato di € 13.113,23, come dettagliato nell'Allegato "Parcella Opzione Lotto 1" ed alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara.

A seguito dello sviluppo della progettazione il corrispettivo sarà effettivamente rideterminato, con riferimento a ciascun singolo lotto, sulla base degli importi derivanti dai rispettivi computi metrici estimativi.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari complessivamente ad € 177.060,05 così suddiviso:

- LOTTO 1: € 69.034,78 al netto di Iva.
- LOTTO 2: € 66.455,73 al netto di Iva.
- LOTTO 3: € 41.569,54 al netto di Iva.

ART. 6 - SERVIZI DA SVOLGERE E GRUPPO DI LAVORO – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

Le prestazioni da svolgere riguardano le categorie e ID delle opere da progettare, di seguito riportate:

STRUTTURE: S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo – **PER IL LOTTO 1**

STRUTTURE: S.03 - Strutture o parti di Strutture in cemento Armato – **PER IL LOTTO 2 e LOTTO 3**

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dal professionista garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. Il professionista si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente capitolato.

In particolare, i servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente capitolato riguardano:

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, deve contenere delle indicazioni previste dall'art. 23, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del DPR 207/2010 (progetto definitivo), dall'art 23, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e dagli art. da 33 a 43 del DPR 207/2010 (progetto esecutivo).

Il **progetto definitivo** dovrà rispettare le soluzioni prescelte dal committente ed essere composto almeno da:

- Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
- Relazione geotecnica;
- Relazione idrologica;
- Relazione idraulica;
- Relazione sismica e sulle strutture;
- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;

Gli **elaborati grafici** dovranno essere redatti nelle opportune scale in funzione del tipo di argomento o di area, in relazione alle richieste dell'Amministrazione comunale.

Il **Progetto esecutivo** costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare strutturale e architettonico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle

opere provvisoriale. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo già svolti durante la fase della progettazione definitiva, al fine di ottenere tutti gli assentimenti e autorizzazioni necessari per procedere alla cantierizzazione dell'opera (eventuali autorizzazioni in rispondenza alla normativa antisismica, ecc.). Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento per l'elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali.

Il **progetto esecutivo** deve contenere, le indicazioni previste dall'art. 23, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del DPR 207/2010, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto definitivo approvato ed essere composto almeno da:

- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Cronoprogramma delle lavorazioni, composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

La progettazione esecutiva deve comprendere tutte le attività finalizzate all'approvazione del progetto esecutivo da parte degli organi competenti, in particolare il deposito presso lo Sportello unico comunale, del Progetto Esecutivo riguardante le strutture ai sensi della Circolare Regionale con oggetto "Indicazioni procedurali in seguito alla modifica all'art.94 bis del testo Unico di cui al DPR 380 del 2001, introdotta dall'art. 9-quater della Legge 12/12/2019, n.156".

Il progetto esecutivo dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice visto che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Si precisa che i lavori saranno realizzati in stralci funzionali individuati sulla base del progetto esecutivo e della programmazione dell'Amministrazione, pertanto il progetto esecutivo relativo ad ogni stralcio funzionale sarà completato successivamente con la redazione degli elaborati integrativi (particolari costruttivi e decorativi - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, crono programma) come precisato al paragrafo 5.2 Opzioni.

Fino al momento dell'approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale adempimento, il progettista è inoltre tenuto a:

- collaborare fattivamente per l'ottenimento di pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni previsti per la realizzazione dell'opera progettata dalla normativa vigente;
- illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi;
- introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per l'ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile.

Il Gruppo di lavoro riferito a tutti e tre i lotti dovrà avere i seguenti requisiti minimi:

- i professionisti personalmente responsabili dell'incarico dovranno possedere i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 ed essere iscritti agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.

Si precisa che il gruppo di lavoro dovrà avere la composizione e caratteristiche professionali previste negli atti di gara e indicate dall'Appaltatore nell'offerta tecnica.

ART. 7 - NUMERO DOCUMENTI ED ELABORATI – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

Il Professionista Incaricato deve consegnare ogni documento/elaborato in originale e in **una copia** e, per quanto attiene i disegni nella scala che sarà precisata nelle indicazioni del RUP e, comunque, sviluppati ad

un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione. Un'ulteriore copia dei suddetti documenti/elaborati deve essere inoltre consegnata **su supporto elettronico**, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile DOC o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili.

Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione dei pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione dell'opera, richiesti dagli enti preposti.

Su tutti gli elaborati dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere altre copie in originale, qualora fossero richiesti dagli enti preposti per l'ottenimento di pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno essere aggiornati dal professionista incaricato in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella materia.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste o imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di riferimento adottata dall'amministrazione comunale nel presente capitolato e nel bando di gara.

ART. 8 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali della attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, al Committente è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.

ART. 9 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

Al termine della prestazione, tutti gli elaborati redatti dal professionista incaricato resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Comunale che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione.

Il professionista incaricato si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso lo stesso sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

ART. 10 - PAGAMENTI – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, come determinato in sede di offerta oltre agli oneri previdenziali e fiscali, sarà riconosciuto e liquidato - previa verifica di conformità del servizio reso ai sensi dell'art. 102 del Codice, nonché della regolarità contributiva e fiscale - secondo le seguenti modalità:

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

I compensi relativi a tutti e tre i lotti verranno corrisposti all'esito positivo della verifica di ciascun livello di progettazione (artt. 23 c. 9 e 26 c. 6 del DLgs 50/2016).

Il RUP autorizzerà il Professionista all'emissione della fattura nelle quote e tempistiche di seguito stabilite:

- il corrispettivo relativo alla progettazione definitiva a seguito dell'approvazione da parte del competente organo comunale del progetto definitivo;
- il corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva a seguito dell'approvazione da parte del competente organo comunale del progetto esecutivo.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della **fattura elettronica**, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale del prestatore d'opera. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

In caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e rivederà a definizione intervenuta.

Tracciabilità dei pagamenti Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 l'appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Le transazioni relative al presente appalto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il contratto di appalto stipulato a seguito di affidamento del presente appalto potrà essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c., laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorché le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre l'appaltatore dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente appalto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

È fatto tassativo divieto all'affidatario richiedere a terzi somme di denaro o compensi per le prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 11 - PENALI – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA

In caso di mancato rispetto del termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione del servizio, per ogni giorno di ritardo viene applicata **una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale**.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

All'atto della stipulazione del contratto, l'Affidatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia, denominata "garanzia definitiva" è prestata a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e l'Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all'Affidatario.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice.

ART. 13 - OBBLIGHI ASSICURATIVI – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

L'Affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'Affidatario trasmette al Comune copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice, ed eventuale appendice di estensione della garanzia, per la copertura dei rischi di danni e perdite patrimoniali, comprese nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico della stazione appaltante, derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definitivo e/o di variante.

In alternativa, l'Affidatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

LOTTO 1: il massimale da assicurare per la responsabilità professionale è stabilito per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00;

LOTTO 2: il massimale da assicurare per la responsabilità professionale è stabilito per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00;

LOTTO 3: il massimale da assicurare per la responsabilità professionale è stabilito per un importo non inferiore ad € 500.000,00.

La polizza deve contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia Assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Concedente e la dichiarazione che l'omesso o ritardato pagamento del premio da parte del contraente non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Ente.

Ogni successiva variazione alla polizza deve essere comunicata al Comune ai sensi dell'art. 5 del DPR 137/2012.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'Affidatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, co. 148 della L. 124/2017.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo – LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3 - che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La garanzia di responsabilità professionale deve essere comprensiva di polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante e suoi incaricati, per eventuali

rischi e danni causati nell'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed in particolare nella esecuzione delle indagini, e rilievo interferenze.

ART. 14 - SUBAPPALTO – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

ART. 15 - OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AFFIDATARIO – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

L'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Il tecnico incaricato è obbligato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- a comunicare al Comune ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione al RUP di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo il RUP ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire al RUP di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Si intenderanno assunti dal tecnico incaricato tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché l'ingerenza del RUP nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del tecnico incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Tecnico incaricato tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria, della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi;
- spese di trasferta, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti

ART. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le prestazioni e in contraddittorio con il professionista incaricato.

In caso di inadempimento delle prestazioni dovute, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, previa diffida ad effettuare le prestazioni dovute entro 10 giorni o, in caso di urgenza per la salvaguardia della continuità del servizio, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2224 del Codice Civile.

L'Amministrazione può recedere dal contratto, con preavviso di 10 giorni, salvo i casi di forza maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 2237 del Codice Civile.

L'incaricato può recedere dal contratto, solo per giusta causa, ai sensi del comma 2 dell'art. 2237 del Codice Civile e con preavviso di 20 giorni

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici), l'Amministrazione senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e può recedere dal contratto senza che l'Affidatario possa pretendere

compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che per spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

Sono dovuti dall'affidatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- e) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente capitolato;

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

ART. 17 - FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

In caso di fallimento dell'affidatario la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 D.Lgs. 50/2016 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Modena. **E' tassativamente esclusa la competenza arbitrale.**

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l'Affidatario dovrà eleggere domicilio presso il Comune di Vignola.

ART. 20 - CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, MODIFICHE CONTRATTUALI – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

Sono a carico esclusivo dell'Affidatario tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

L'Affidatario, entro i termini indicati dall'Amministrazione, dovrà:

- produrre una dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001 in tema di "incompatibilità ex dipendenti comunali" nonché di accettazione delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che verrà consegnato prima della sottoscrizione del contratto;
- costituire la garanzia definitiva;
- produrre copia della polizza assicurativa;
- trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente impiegato nell'appalto;
- stipulare il contratto.

In caso di subappalto, sono, altresì, posti a carico dell'aggiudicatario gli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva di richiedere l'esecuzione dell'appalto anche in pendenza di formale stipula del contratto.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali, nessuna esclusa;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'appalto;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente connessi all'esecuzione dell'appalto;

L'Affidatario, entro i termini indicati dall'Amministrazione, dovrà inoltre produrre una dichiarazione ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter del D.Lgs 165/2001 in tema di **"incompatibilità ex dipendenti comunali"** nonché di accettazione delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga, in esecuzione dell'appalto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento approvato dal Comune di Vignola con deliberazione Giunta del Comune di Vignola mediante propria Deliberazione n. 6 del 27/01/2014 del quale l'Appaltatore è invitato a prendere visione sul sito istituzionale del Comune, cliccando sul seguente link:

http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codice_di_comportamento.htm

La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione contesterà l'eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le osservazioni non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito del presente appalto.

L'Aggiudicatario dovrà operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo n. 679/2016, in particolare è tenuto:

- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto;
- a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Amministrazione contraente per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;
- a informare il Responsabile e/o il Titolare del trattamento dell'Amministrazione contraente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

ART. 22 - RISARCIMENTO DANNI – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

Il Comune di Vignola avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del prestatore d'opera.

ART. 23 - NORME DI RINVIO – LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili.